

L.R. 6/2003, art. 5 - Edilizia agevolata

CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO (artt. 18 e 20 del regolamento)

BANCA MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. - via Aquileia, 1 UDINE

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 ed il regolamento di attuazione approvato con D.Preg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.;

VISTA la domanda di contributo n. 52.843 presentata da PIRVAN STEFAN in data 09/11/2016;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo;

VISTI:

- l'atto con il quale è stata acquisita la piena proprietà dell'immobile oggetto d'agevolazione da parte del predetto richiedente;
- la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante di rapporti giuridici di società, di amministratori, di soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado;
- la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile;
- la planimetria dell'alloggio;
- la documentazione attestante il ricorso ad operazione creditizia per il finanziamento dell'iniziativa;
- l'attestazione riferita alla prestazione energetica dell'alloggio di cui al decreto legislativo 192/2005;

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione presentata alla normativa vigente nel settore;

CONCEDE E DETERMINA

a favore di PIRVAN STEFAN - data di nascita: 29/05/1962 -, il contributo di complessivi euro 13.000,00 (di cui annui euro 1.300,00 per dieci anni ed euro 0,00 a titolo di una tantum) per acquisto di un alloggio sito in Comune di MONFALCONE VIA DELL'ARENA 3, distinto al catasto con particella catastale n. .93/9 SUB.24-23, del foglio n. 22.

AVVERTE

che il beneficiario dei contributi in argomento deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 15 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, ed all'articolo 22 del regolamento, ovvero trasferire la residenza nell'alloggio entro 270 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e altresì risiedere nell'alloggio, non locarlo, non alienarlo né effettuare interventi che comportino una riduzione della sua superficie per tutta la durata del rapporto contributivo. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la decadenza con effetto retroattivo ovvero la revoca del contributo dal momento del verificarsi dell'inosservanza ai sensi dell'articolo 23 del regolamento.



L'erogazione dei contributi o delle quote annuali è subordinata alle disponibilità finanziarie messe a disposizione di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con i flussi di cassa derivanti dai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e di crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.

Udine, 17/05/2019

BANCA MEDIO CREDITO
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

aa/Tom/Tom

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000

Responsabile del procedimento: Mauro Tion

Responsabile dell'istruttoria: Anzil Albertino

